

# Foglio ufficiale

---

## 1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

---

### Domanda di iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 22 agosto 2011 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata:

---

#### «Rafforziamo la scuola media - Per il futuro dei nostri giovani»

Testo dell'iniziativa popolare elaborata per la modificata della Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974

#### **Art. 1 Scopo (modifica cpv. 3)**

- Cpv. 3 La scuola media obbligatoria ha come scopo:
- a) ...
  - b) ...
  - c) di garantire una crescita dell'allievo con coscienza critica, autonoma, responsabile, nel rispetto della diversità di genere.

#### **Art. 3 Gratuità della scuola (modifica articolo)**

Nella scuola media pubblica l'insegnamento, il materiale scolastico e i trasporti per allievi sono gratuiti.

#### **Art. 3a Trasporto (nuovo articolo)**

Il trasporto degli allievi è organizzato dal Cantone presso ogni sede scolastica.

#### **Art. 3b Mense e doposcuola (nuovo articolo)**

- Cpv. 1 Le mense, il doposcuola per l'aiuto allo studio e il doposcuola per altre attività che interessano gli allievi sono organizzati dal Cantone presso ogni sede scolastica, previa consultazione dei Comuni.

- Cpv. 2 Il Regolamento definisce gli scopi e il funzionamento del doposcuola, nonché le necessarie qualifiche del personale che vi opera.

- Cpv. 3 Un'offerta di doposcuola è creata su base regionale nei periodi di chiusura dell'attività scolastica.
- Art. 3c Finanziamento (nuovo articolo)**
- Cpv. 1 I Comuni partecipano alla metà del disavanzo d'esercizio di mense e doposcuola in base al numero di allievi che frequentano tali strutture. Il Regolamento stabilisce le modalità di applicazione.
- Cpv. 2 Per il finanziamento del doposcuola e delle mense è richiesta una partecipazione ai costi da parte delle famiglie degli allievi, ritenuto che l'ammontare di tale contributo non deve impedire l'accesso a questi servizi da parte di allievi di famiglie con redditi bassi.
- Cpv. 3 I Comuni finanziano il 5% degli stipendi dei docenti della scuola media in base alla loro forza finanziaria e al numero di allievi provenienti dai singoli Comuni. Il Regolamento stabilisce le modalità d'applicazione.
- Art. 4 Età degli allievi (modifica cpv. 2)**
- Cpv. 2 Il Regolamento stabilisce le eccezioni.
- Art. 7 Ciclo d'orientamento (modifica cpv. 4)**
- Cpv. 4 Il Cantone organizza un servizio d'orientamento scolastico e professionale con una dotazione di personale sufficiente e qualificato per fornire un'adeguata consulenza collettiva e individuale agli allievi di terza e quarta media.  
Gli orientatori
- a) effettuano almeno un intervento all'anno per classe e per sezione
  - b) organizzano momenti informativi per genitori e docenti di sede
  - c) collaborano con i docenti e con le direzioni
  - d) realizzano assieme ai docenti di classe l'educazione alle scelte degli allievi.
- L'allievo ha diritto ad una consulenza individuale da parte dell'orientatore.
- Art. 8 Programmi e metodi d'insegnamento (modifica lett. e e f nel cpv. 1; nuovo cpv. 2)**
- Cpv. 1 I programmi e i metodi d'insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente a:
- ...
- e) sviluppare le capacità di ciascuno nel rispetto delle differenze individuali, in particolare offrendo corsi e appoggi specifici per permettere agli allievi deboli di raggiungere la licenza di scuola media; parimenti la scuola media deve offrire misure specifiche e percorsi curricolari flessibili per gli allievi intellettualmente precoci;
  - f) favorire l'autonomia e lo sviluppo della capacità di scelta dell'allievo nel rispetto della diversità di genere.

Cpv. 2 Il Dipartimento favorisce l'implementazione della differenziazione pedagogica e dell'insegnamento cooperativo dei docenti (team teaching) nelle sedi scolastiche, monitorandoli tramite mandati di studio scientifici e sostenendoli con misure specifiche atte ad assicurarne il costante sviluppo.

**Art. 9a Attività di ricerca, innovazione e sperimentazione (nuovo articolo)**

Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, l'istituto scolastico è dotato di un monte ore pari a 1 ora lezione ogni frazione completa di 35 allievi.

**Art. 11 Sostegno pedagogico e docente di classe (modifica articolo)**

Cpv. 1 Il Servizio di sostegno pedagogico della scuola media è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del suo funzionamento
- b) docenti di sostegno pedagogico e docenti di corso pratico
- c) logopedisti
- d) docenti d'integrazione linguistica e culturale
- e) educatori diplomati e maestri socio-professionali
- f) altre figure professionali, secondo necessità.

Cpv. 2 Il Consiglio di Stato stabilisce il fabbisogno di personale dei gruppi e i comprensori d'attività in modo da garantire il diritto ad un intervento tempestivo ed adeguato ad ogni allievo che ne necessita. L'intervento deve essere proporzionato ai bisogni dell'allievo.

Cpv. 3 Per gli allievi di 13 e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento il Dipartimento predispone in tutte le sedi scolastiche misure di differenziazione curricolare, che comprendono la frequenza di lezioni speciali con l'esonero, parziale o totale, da una o più materie del programma scolastico. Lo scopo è di favorire il raggiungimento degli obiettivi scolastici ed educativi dell'allievo, come pure di favorire il suo orientamento e la progettazione di un inserimento professionale al termine della scuola media.

Cpv. 4 Gli interventi di differenziazione curricolare sono decisi dal Consiglio di direzione, su proposta del Servizio di sostegno pedagogico e sentito il docente di classe, rispettivamente il Consiglio di classe. Il regolamento definisce le ulteriori modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della Direzione dell'istituto e del Servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti e delle altre figure professionali, l'informazione delle famiglie, il passaggio degli allievi da una classe all'altra e i criteri per il rilascio della licenza di scuola media.

Cpv. 5 Il Dipartimento effettua un monitoraggio regolare della differenziazione curricolare tramite mandati di studio scientifici e prende i provvedimenti atti ad assicurarne lo sviluppo.

**Art. 11a Docente di classe (nuovo articolo)**

Cpv. 1 Il docente di classe è la figura di riferimento degli allievi, dei genitori, degli altri docenti e operatori scolastici; egli si occupa in particolare

- della gestione pedagogica, sociale e relazionale della classe;
- della comunicazione all'interno della classe e con l'esterno;
- dell'animazione e del coordinamento della classe;
- dei problemi, di varia natura, riscontrati nella classe.

Cpv. 2 Il docente di classe beneficia di uno sgravio orario di due ore lezione per sezione.

Cpv. 3 Il docente di classe presenta all'inizio dell'anno scolastico un progetto con attività ed obiettivi, che deve essere convalidato dal Consiglio di direzione. Al termine dell'anno egli presenta al Consiglio di direzione un resoconto dell'attività svolta.

Cpv. 4 Il Dipartimento effettua un monitoraggio regolare della docenza di classe tramite mandati di studio scientifici e prende i provvedimenti atti ad assicurarne lo sviluppo.

**Art. 18 Compensori e sedi (modifica cpv. 2)**

Cpv. 2 Un comprensorio deve avere tra i 200 e i 400 allievi. Per le zone discoste il numero minimo può essere ridotto.

**Art. 18a Dotazione minima del personale dell'istituto scolastico (nuovo articolo)**

In base al numero di allievi dell'istituto scolastico il Regolamento stabilisce la dotazione minima e le qualifiche del personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, di direzione e delle mense.

**Art. 18b Apertura della biblioteca scolastica (nuovo articolo)**

Nel corso dell'anno scolastico le biblioteche sono aperte durante l'orario scolastico, nella pausa di mezzogiorno e durante il doposcuola. Un'adeguata apertura viene effettuata anche nel periodo degli esami.

**Art. 18c Orario giornaliero (nuovo articolo)**

<sup>1</sup> La Direzione, in collaborazione con la Commissione scolastica, predisporre gli orari giornalieri tenendo conto dei bisogni degli allievi, in particolare sulla base dei seguenti criteri:

- età degli allievi;
- distanza abitazione – scuola e orari dei trasporti pubblici;
- suddivisione proporzionata del carico orario giornaliero sull'intera settimana.

<sup>2</sup> La Direzione deve parimenti tenere conto delle necessità dei genitori impegnati professionalmente.

**Art. 19 Edilizia scolastica (modifica cpv. 2 lett. f)**

<sup>2</sup> Ogni sede deve comprendere:

....

- la mensa e i locali di soggiorno.

**Art. 19a Utilizzo degli spazi scolastici (nuovo articolo)**

Gli spazi scolastici, compatibilmente con le disponibilità e per attività senza scopo di lucro, sono concessi gratuitamente ad associazioni e gruppi giovanili ai sensi dell'art. 3 legge sul sostegno e coordinamento delle attività giovanili.

**Art. 21 Composizione delle classi (modifica articolo)**

Le classi di scuola media non devono avere più di 20 allievi, salvo giustificate eccezioni.

**Art. 24 Commissione scolastica (modifica articolo)**

Cpv. 1 Ogni Municipio designa un municipale e un operatore sociale quali referenti per la Direzione dell'istituto allo scopo di valutare ed affrontare congiuntamente problemi relativi ad allievi domiciliati nel Comune con disagi specifici che si riflettono sulla vita scolastica.

Cpv. 2 I Comuni di un comprensorio istituiscono una Commissione scolastica formata dai municipali di riferimento, che collabora con la Direzione dell'istituto per:

- a) discutere dei temi d'interesse comune e valutare eventuali miglioramenti nel funzionamento dell'istituto scolastico;
- c) sorvegliare il trasporto degli allievi;
- d) determinare l'orario giornaliero.

Cpv. 3 La Commissione scolastica è convocata dalla Direzione dell'istituto almeno una volta all'anno.

Cpv. 4 Tutti gli istituti scolastici costituiscono il Consiglio d'istituto per favorire la partecipazione dei municipali e delle famiglie.

**Art. 35a Valutazione (nuovo articolo)**

- 1 Il Dipartimento provvede ad una valutazione quadriennale concernente l'esecuzione e gli effetti della presente legge.
- 2 Il Dipartimento trasmette la valutazione al Gran Consiglio per discussione.

**Norma transitoria**

Le modifiche apportate alla presente legge con l'approvazione dell'iniziativa popolare «Rafforziamo la scuola media - Per il futuro dei nostri giovani» dovranno essere progressivamente implementate entro tre anni dall'entrata in vigore delle stesse.

**Proponenti dell'iniziativa:**

Raoul Ghisletta (primo proponente), Lugano; Alejandro Arigoni, Massagno; Renata Barella, Breggia; Rezia Boggia, Arbedo; Cleto Canonica, Moleno; Aurelio Crivelli, Bellinzona; Françoise Gehring, Mendrisio; Benedino Gemelli, Giubiasco; Carlo Lepori, Capriasca; Roberto Martinotti, Carona; Francesco Marvin, Vercallo; Adriano Merlini, Porza; Valentina Poretti, Novazzano; Alessandro Robertini, Sementina; Mara Rossi, Massagno; Loredana Schlegel, Bellinzona.

Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116 cpv. 2 LEDP).

Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP).

Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

2 settembre 2011 – 2 novembre 2011.

Bellinzona, 22 agosto 2011

Cancelleria dello Stato

---

## Domanda di iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata

La **Cancelleria dello Stato**, conformemente agli artt. 116 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 22 agosto 2011 è stata depositata la seguente iniziativa popolare legislativa nella forma elaborata:

---

### «Per un settore universitario ancorato al territorio e con condizioni di lavoro adeguate»

Testo dell'iniziativa popolare elaborata per la modificata della Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995

#### **Art. 1 Natura e scopo (nuovo cpv. 7)**

Cpv. 7 Nell'adempimento del loro mandato, USI, SUPSI e istituti affiliati operano con forte attenzione al territorio. A tale scopo il Consiglio di Stato istituisce delle commissioni consultive, in cui sono rappresentate le principali realtà culturali e socioeconomiche; in esse sono presenti senza diritto di voto i responsabili del settore universitario. Le commissioni si esprimono sul funzionamento e sullo sviluppo delle rispettive strutture universitarie rispetto al territorio e trasmettono un rapporto annuale agli organi universitari e al Gran Consiglio.

#### **Art. 4a Diritti di partecipazione (nuovo articolo)**

Cpv. 1 Sono garantiti i diritti di partecipazione e le libertà accademiche del corpo accademico e intermedio nella gestione di USI e SUPSI, conformemente alla raccomandazione dell'UNESCO del 11 novembre 1997 concernente il personale insegnante dell'insegnamento superiore.

Cpv. 2 Nelle strutture partecipative sono integrati anche rappresentanti del personale che non appartiene al corpo accademico e degli studenti. I rappresentanti del corpo accademico e del corpo intermedio costituiscono la maggioranza dei membri nelle strutture partecipative.

#### **Art. 7 Commissione indipendente di ricorso (modifica cpv. 5)**

Cpv. 5 Abrogato